CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE

(deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa Verbale CdA del 17 Dicembre 2021)

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, valida a tutti gli effetti di legge, tra le Parti:

- **GAL Terreverdi Teramane Società Consortile Cooperativa a r. l.** (di seguito anche **GAL**), con sede legale in Nereto (TE) alla Piazza Marconi snc, P.IVA/C.F. n. 01975110675, legalmente rappresentata dal Sig. Pasquale Cantoro, nato a Teramo (TE) il 21/01/1965, Codice Fiscale CNTPQL65A21L103B, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del GAL;

- Sig.ra **Biancucci Stefania** (di seguito anche **Professionista**), nata a Nereto (TE) il 26/12/1974, residente a Torano Nuovo (TE) alla Via Montrone n. 10, Codice Fiscale BNCSFN74T66F870U, Partita IVA n. 02062390675,

PREMESSO CHE:

- il GAL, in attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) finanziata dalla Regione Abruzzo, nell'ambito della Misura 19 del "PSR Abruzzo 2014-2020", tenuto conto delle esigenze connesse alla realizzazione della SSL, verificata l'impossibilità di corrispondere a tali esigenze con proprio personale, ha attivato una procedura di comparazione e selezione al fine di individuare specifiche figure professionali a supporto dell'attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal Piano d'Azione Locale;

- il GAL ha selezionato il Professionista al quale affidare l'incarico di Animatore junior, nell'ambito dell'attuazione della SSL – Misura 19 del PSR Abruzzo 2014-2020;

- il Professionista è in possesso delle conoscenze e competenze richieste dal GAL per svolgere il ruolo conferito;

- il Consiglio di Amministrazione del GAL, con propria deliberazione del 17/12/2021, come risulta da specifico verbale conservato secondo legge agli atti della società, ha conferito alla Sig.ra Stefania Biancucci l'incarico di Animatore junior del GAL per il periodo 03/01/2022 – 31/12/2022;

- l'affidamento regolato dal presente contratto è riconducibile alla fattispecie del contratto d'opera ex art. 2222 del Codice Civile secondo le modalità ed i termini di seguito specificati,

si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1
PREMESSE

Le premesse formano parte integrante, vincolante ed essenziale del presente contratto.

Articolo 2
OGGETTO

L'incarico ha per oggetto l'attività di Animatore junior del GAL.

Il presente contratto disciplina in generale i diritti e gli obblighi delle parti in relazione all'incarico che il GAL assegna al Professionista per l'attività di Animatore junior del GAL, così come descritto nei successivi articoli del presente contratto.

Articolo 3

OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista, con le modalità e nei termini stabiliti dal presente contratto, si obbliga a realizzare le attività di animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal Piano d'Azione Locale, ed in particolare:

a) animazione, informazione e sensibilizzazione a favore di tutti i soggetti pubblici e privati, potenziali beneficiari delle azioni previste dal Piano d'Azione Locale;
b) rilevazione di dati e informazioni utili ai fini di implementare il sistema di monitoraggio e la banca dati del GAL;
c) collaborazione all'organizzazione di eventi, incontri e convegni nell'ambito delle attività di propria competenza e delle finalità di animazione prescritte dal Piano d'Azione Locale;
d) ogni altra attività utile connessa all'animazione e alla comunicazione nell'attuazione del P.S.L., nello specifico: promozione e divulgazione del Piano d'Azione Locale sul territorio, delle potenziali opportunità e prospettive di sviluppo previste; supporto attivo ad altre attività di sensibilizzazione, ricerca ed ascolto su temi specifici legati alla promozione dello sviluppo del territorio rurale;
e) supporto al Direttore e al Coordinatore delle funzioni di animazione del GAL nelle altre attività connesse all'attuazione del Piano d'Azione Locale.

Il Professionista, pur rispondendo alle indicazioni del Direttore e del Coordinatore delle funzioni di animazione, agirà con autonomia e responsabilità nell'attivazione delle diverse fasi necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo Locale.

Articolo 4

DURATA

L'incarico si intende conferito dal 03/01/2022 al 31/12/2022. Le prestazioni di cui sopra saranno svolte senza alcun vincolo di subordinazione, con autonomia quanto all'impiego delle proprie energie lavorative, con libertà organizzativa ed operativa, seguendo le indicazioni operative e le tempistiche di massima fornite dal Consiglio d'Amministrazione del GAL.

L'attività dovrà essere svolta preferibilmente c/o gli uffici della sede operativa del GAL e, a seconda delle esigenze, in altri luoghi diversi dalla suddetta sede.

Articolo 5

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso orario è stato calcolato sulla base delle tariffe determinate dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009, Fascia D, ed è di Euro 25,00 al lordo delle imposte, degli oneri contributivi e dell'IVA (se dovuta), per un impegno lavorativo di 256 ore totali. I corrispettivi saranno liquidati in base al numero effettivo delle ore prestate, come risultanti dalla rendicontazione alla quale è tenuto il professionista per la liquidazione del compenso.
Le ore totali assegnate si intendono come importo massimo rendicontabile.

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture secondo legge, nonché dei time sheet reporting sull'attività svolta, solo a seguito di positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Direttore Tecnico del GAL.

Saranno rimborsate le spese sostenute per effettuare missioni e/o trasferte (trasporto, vitto e alloggio), necessarie per l'espletamento dell'incarico, qualora preventivamente autorizzate dal Direttore, e dietro presentazione di documenti giustificativi. Per tali categorie di spese i costi sono quantificati con riferimento alle disposizioni in materia di missioni applicabili al personale dipendente della Regione Abruzzo (circolare protocollo n. 10415 del 03/05/2001 della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali).

Articolo 6
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il Professionista si obbliga a non divulgare in alcun modo la documentazione e le informazioni acquisite nell'esecuzione dell'incarico e ad adottare tutte le necessarie cautele per evitare che dette informazioni e documenti vengano a conoscenza di terzi.

Articolo 7
PROPRIETA' DEL MATERIALE

Tutti i diritti di utilizzazione economica degli elaborati redatti per l'esecuzione dell'incarico saranno acquisiti esclusivamente dal GAL che ne potrà disporre l'utilizzazione e la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.

Articolo 8
RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il GAL non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni arrecati dal Professionista a cose o persone in conseguenza della esecuzione degli incarichi affidatigli.

Articolo 9
RECESSO

Le parti possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone preavviso all'altra parte contraente almeno 30 (trenta) giorni prima.
In questo caso al Professionista spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga all'articolo 2227 del Codice Civile.

Il GAL dovrà comunicare al Professionista per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, la sua volontà di recedere dal contratto, e dalla data di ricezione di detta comunicazione il contratto cesserà di produrre qualsivoglia effetto tra le parti. Ricevuta la comunicazione del recesso il Professionista dovrà far pervenire entro il termine indicato dal GAL, e comunque non oltre 30 giorni, tutte le informazioni ed i risultati dell'attività svolta fino a quel momento.

Le parti convengono anche in deroga alle normative eventualmente applicabili e specificamente alle previsioni contenute nell'art. 1671 C.C., che, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte del GAL, quest'ultimo sia esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi sino alla data di recesso escluso qualsiasi indennizzo per il mancato profitto e/o per la perdita di opportunità (o *chance*).

Articolo 10
CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente contratto si intenderà risolto di pieno diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora il Professionista:
a) non effettui le attività di cui all'art. 3 (Obblighi del professionista);
b) violi l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 6.
In tal caso il GAL sarà esclusivamente tenuto al pagamento dei servizi resi sino alla data di risoluzione del contratto, escluso qualsiasi indennizzo per il mancato profitto e/o per la perdita di opportunità (o *chance*).

Articolo 11
CONFLITTO D'INTERESSE

Il Professionista deve dichiarare, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'esistenza di situazioni di potenziale conflitto di interesse nell'espletamento dell'incarico, con altre attività svolte al di fuori del GAL.

Articolo 12
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO

Il Professionista dà atto di aver preso visione e di conoscere il Regolamento interno del GAL, obbligandosi al suo rispetto.

Articolo 13
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di "*Codice per la protezione dei dati personali*" (cd. *Codice della Privacy*) le parti dichiarano di essere state informate circa l'utilizzo e la conservazione dei dati personali, che saranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente contratto.
Le parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati.
Ai sensi della legge indicata tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
Sottoscrivendo il presente contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi compresi i nominativi del responsabile e del titolare dei dati, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previsti dalla legge.

Articolo 14
FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Teramo.

Articolo 15
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disciplina del lavoro autonomo di cui all'art. 2222 e segg. del Codice Civile e alle altre leggi applicabili in materia.

Articolo 16
REGISTRAZIONE

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari per procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.

Letto, approvato e sottoscritto senza nessuna modifica

Nereto, 03/01/2022

Il Presidente del GAL Terreverdi Teramane
Pasquale Cantoro

Il Professionista
Stefania Biancucci

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile il sottoscritto approva specificatamente quanto previsto nei seguenti articoli: 3 (OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA), 4 (DURATA), 6 (OBBLIGO DI RISERVATEZZA), 8 (RESPONSABILITA' VERSO TERZI), 9 (RECESSO), 10 (CLAUSOLA RISOLUTIVA), 13 (INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI).

Letto, approvato e sottoscritto senza nessuna modifica
Nereto, 03/01/2022

Il Professionista
Stefania Biancucci